

## **ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

### **ART. 18 BIS**

#### **(TESTO AGGIUNTO AL TESTO VIGENTE)**

Tra l'articolo 18 e l'articolo 19 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione è inserito il seguente articolo 18 bis.

**Art. 18 bis**      **AREA DA ATTREZZARE A MEZZO DI INIZIATIVE PUBBLICHE COMUNALI PER LA FRUIZIONE CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA, PREVIA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA DEL SITO (EX CAVA BARZANIGA)**

- 18 bis. 1      Questa zona, caratterizzata dalla presenza di un grande e di un piccolo lago di cava, è da attrezzare, a mezzo di iniziative pubbliche comunali, per consentirne la fruizione culturale, ricreativa e sportiva, previa riqualificazione ambientale e paesaggistica del sito. In tale zona valgono le norme di cui all'art. 18, integrata con le seguenti specificazioni.
- 18 bis. 2      In tale zona sono ammesse tutte le attrezzature pubbliche e di uso pubblico o di interesse collettivo che vengano dall'Amministrazione Comunale ritenute compatibili con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del sito, una volta debitamente riqualificato.
- 18 bis. 3      Il lago di cava più piccolo esistente nella zona di nord-ovest del comparto, lago già parzialmente riempito da detriti, dovrà essere colmato con materiale idoneo e ricoperto con terreno vegetale onde ricostituire l'originale condizione agricola. Il lago di cava più grande dovrà essere, in linea di massima, conservato nella sua attuale estensione, salvo ridimensionamenti o modesti ampliamenti che si rendessero necessari per migliorare la situazione ambientale complessiva del sito.
- 18 bis. 4      In ogni caso dovrà essere rispettato nella sua attuale consistenza e posizione il reticolo idraulico minore interessante il sito o ad esso perimetrale. Da tale reticolo le eventuali nuove opere e le future sistemazioni dovranno rispettare le distanze di legge e di regolamento.

- 18 bis. 5 Il fondale del lago di cava più grande dovrà essere sagomato in modo che una fascia perimetrale, per una larghezza media non inferiore a mt 5,00, lunga almeno la metà delle sponde, abbia profondità non superiore a mt 1,00 per consentire l'impianto di vegetazione autoctona emergente; è consentita l'apertura di strisce o corridoi nella vegetazione per gli usi del pubblico.
- 18 bis. 6 Una quota continua, pari ad almeno il 40% totale delle sponde, sistemata come sopra, dovrà restare inaccessibile al pubblico: è vietata l'asportazione della vegetazione, salvo lo sfalcio.
- 18 bis. 7 Le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico od altre esigenze progettuali, dovranno essere piantumate con vegetazione autoctona.
- 18 bis. 8 E' in ogni caso vietato, salvo che per ragioni di soccorso, la navigazione a motore.
- 18 bis. 9 E' ammessa la recinzione con semplice rete metallica a maglia larga trasparente retta da paletti metallici, dell'intero spazio attrezzato, comprese le pertinenze: appositi varchi dovranno garantire il libero movimento degli animali selvatici.
- 18 bis. 10 In attesa della sistemazione ambientale e naturalistica dell'intero sito, sui terreni attualmente ancora all'uso agricolo saranno consentite le tradizionali pratiche colturali, senza abbattimento di alberi, distruzione di siepi e cespugli, né spargimento di fanghi nonché l'asportazione del materiale arido proveniente dagli scavi già effettuati in passato, la eventuale bonifica di zone inquinate e il reinterro del laghetto minore.
- 18 bis. 11 Per quanto non meglio precisato, varranno le indicazioni fornite dal consulente geologico del Comune (dott. Giovanni Bassi) nella relazione intitolata "*proposta di variante parziale al P.R.G. vigente*", allegata alla Relazione Tecnica Giustificativa che illustra la presente Variante.